

Affari Regolatori e Antitrust Polo Infrastrutture
Il Responsabile

Spett.le
 AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI
 TRASPORTI
 Ufficio Vigilanza e Sanzioni
 Via Nizza 230
 10126 Torino
 Pec: pec@pec.autorita-trasporti.it

c.a. Responsabile del procedimento
Dott. Ernesto Pizzichetta

Oggetto: Modifiche alla proposta di impegni relativi al procedimento sanzionatorio avviato con Delibera ART n. 52 del 19 marzo 2025.

Con la presente, facendo seguito alla proposta di impegni presentata da RFI Spa in data 23 maggio u.s. ed all'audizione svoltasi innanzi agli Uffici dell'Autorità lo scorso 16 giugno, la Scrivente, al fine di tenere conto delle richieste di chiarimenti ivi emerse, ritiene opportuno formulare un aggiornamento al citato *set di impegni*.

Preliminarmente all'illustrazione della proposta di impegni in oggetto, la Scrivente ritiene necessario offrire una puntuale ricostruzione della condotta tenuta nel processo di allocazione della capacità di impianto, oggetto di contestazione da parte dell'Autorità.

In dettaglio, in data 10 luglio 2024, SVI ha trasmesso una nota a RFI manifestando il proprio interesse “*a valutare le possibilità di accesso*” al centro di manutenzione di Milano Porta Garibaldi richiedendo, contestualmente, di “*ricevere in tempi utili la documentazione necessaria per la formalizzazione della predetta richiesta di accesso*”. A seguito di tale comunicazione, RFI ha dunque provveduto all'organizzazione di un incontro, tenutosi in data 25 luglio 2024, nell'ambito del quale ha fornito all'IF tutte le indicazioni utili alla formalizzazione della richiesta, sebbene le stesse siano in ogni caso contenute e rese pubbliche a tutti i Richiedenti all'interno del PIR.

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
 Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
 Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di
 Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell'art. 2497 sexies del
 cod. civ. e del D.Lgs. n. 112/2015

Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
 Cap. Soc. euro 31.536.472.466,00 Iscritta al Registro delle Imprese di Roma
 Cod. Fisc. 01585570581 e P. Iva 01008081000 – R.E.A. 758300





A valle di tale incontro, tuttavia, l'IF ha provveduto a formalizzare la propria istanza tramite l'apposito *form* rinvenibile sul sito web di RFI, così come indicato nel PIR, solo in data 19 settembre 2024 e, dunque, oltre il termine previsto (*i.e.* 2 settembre 2024).

Dalla ricostruzione sopra offerta emerge, pertanto, come sia la stessa SVI a qualificare la comunicazione di luglio 2024 come un'attività prodromica alla presentazione della richiesta di capacità nell'impianto in parola, con la conseguenza che in nessun caso RFI avrebbe potuto autonomamente trattarla come una formale richiesta incompleta o difforme rispetto alle modalità prescritte dal PIR dando corso alla comunicazione di cui al punto 4 del paragrafo 4.2 del PIR.

Non appare, dunque, possibile mettere in discussione la natura tardiva della richiesta dell'IF, da cui è dipeso il tipo di *iter* seguito da RFI, oggi oggetto di contestazione da parte dell'Autorità. Diversamente opinando, ad avviso della Scrivente, RFI si sarebbe trovata a gestire una mera manifestazione di interesse al pari di una formale richiesta di accesso dando luogo ad una disparità di trattamento rispetto alle altre imprese, come peraltro accertato dalla stessa Autorità nel procedimento sanzionatorio nei confronti di RFI concluso con delibera n. 68/2018.

Da ultimo, si rappresenta che, a seguito del completamento delle analisi preannunciate con la nota del 3 dicembre 2024, in data 10 marzo u.s. RFI ha formulato a SVI una proposta di capacità relativamente al centro di manutenzione di Milano Porta Garibaldi consistente nell'accesso all'impianto nei giorni di sabato e domenica dalle ore 08:00, per una durata di cinque ore. Con successiva nota del 2 aprile u.s. SVI ha comunicato di non ritenere la proposta satisfattiva indicando quale soluzione di interesse l'anticipo dell'orario di ingresso alle ore 06:15 per uno slot di almeno cinque ore e l'aggiunta di due giornate infrasettimanali.

Fermo tutto quanto sopra premesso, con riferimento alle violazioni contestate a questa Società con la delibera in oggetto, in un'ottica di economia del procedimento di cui trattasi e allo scopo di pervenire ad una rapida e positiva conclusione dello stesso, questa Società ritiene opportuno sottoporre a codesto Ufficio un set di impegni idoneo a rimuovere le violazioni contestate, apportando contestualmente un beneficio nei confronti del mercato ferroviario.

Per facilitare la lettura degli impegni formulati dalla Scrivente, anche ai fini della pubblicazione destinata alla consultazione dei terzi interessati, si riporta nel presente documento il testo dell'asserita violazione contestata dall'Autorità con specifica indicazione della correlata misura



rimediale contenente -in conformità a quanto prescritto da codesta Autorità nel Regolamento relativo ai procedimenti sanzionatori- una descrizione dettagliata degli obblighi che questo Gestore intende assumersi, nonché una rappresentazione dei relativi tempi e costi di attuazione previsti.

CONDOTTA CONTESTATA

“[...]alla stregua delle disposizioni e dei principi fissati dalla direttiva 2012/34/UE e dal decreto legislativo 112/2015, come precisati dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2177 e dalla delibera dell’Autorità n. 130/2019, in qualità di operatore di impianto di servizio, RFI è, in sintesi, vincolata ad adoperarsi per conciliare al massimo tutte le richieste, attraverso la discussione e il coordinamento con i vari richiedenti, nel caso in cui una nuova richiesta di accesso all’impianto di servizio sia in conflitto con un’altra richiesta o riguardi la capacità di un impianto di servizio già assegnata (articolo 10, paragrafo 1, del regolamento 2017/2177), a prendere in considerazione le diverse opzioni che permettano la soddisfazione di richieste confliggenti, ivi incluse misure di massimizzazione della capacità disponibile che non richiedano ulteriori investimenti (articolo 10, paragrafo 3, del menzionato regolamento 2017/2177), a valutare congiuntamente col richiedente eventuali alternative valide, ove una richiesta non possa essere soddisfatta (articolo 12, paragrafo 2, del menzionato regolamento 2017/2177), potendo rigettare una richiesta solo ove il gestore e il richiedente concludano che non esiste alcuna alternativa valida e che non è possibile soddisfare la richiesta a seguito dell’applicazione della procedura di coordinamento (articolo 13, paragrafo 1, del menzionato regolamento 2017/2177, e, in senso analogo, articolo 13, commi 6 e 7, del decreto legislativo 112/2015 e articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 2012/34/UE)”. [...] ove una richiesta di accesso non abbia potuto essere soddisfatta, malgrado l’applicazione della procedura di coordinamento e l’impianto sia prossimo alla congestione, il gestore è tenuto ad informare l’Autorità, per le determinazioni di competenza, illustrando le ragioni dell’esito negativo della procedura di coordinamento, entro 10 giorni dal decorso dei termini fissati dalla misura 7 della menzionata delibera n. 130/2019 (misura 8.2 della delibera n. 130/2019)”

IMPEGNO PROPOSTO

- 1.1) RFI, tenuto conto delle esigenze da ultimo espresse dall’IF con la nota del 2 aprile u.s., in data 17 giugno 2025 ha formulato a SVI una proposta di capacità all’interno del centro di manutenzione di Milano Porta Garibaldi, compatibilmente con i vincoli rappresentati dalla capacità già assegnata ad altra IF titolare di AQ e riorganizzando le proprie esigenze manutentive, pubblicate sul portale ePIR. In dettaglio, tenuto conto che la fascia oraria 06:00-08:00 d’interesse di SVI è già occupata da NTV in forza di un’assegnazione in



Accordo Quadro e che il tentativo di compatibilizzazione su base volontaria con quest'ultima ha avuto esito negativo, RFI, grazie ad una rimodulazione della capacità utilizzata in orario diurno per proprie esigenze manutentive, ha proposto a SVI l'assegnazione di capacità per l'utilizzo del centro di manutenzione in parola dalle ore 08.00 alle ore 13.00, dal venerdì al lunedì, per un totale, dunque, di cinque ore al giorno per quattro giorni a settimana.

1.2) Fermo quanto sopra, tenuto conto che dalla vicenda oggetto di contestazione emerge un aspetto che presenta margini di migliorabilità a beneficio del sistema ferroviario, costituito dalla frammentarietà e dalla difficoltà di fruizione da parte sia dei richiedenti che del personale operativo di RFI della disciplina in tema di accesso agli impianti di servizio, la Società -in occasione della pubblicazione della prima bozza di PIR 2027- ha ritenuto, inoltre, opportuno procedere ad una complessiva revisione delle pertinenti previsioni del PIR al fine di aumentarne la chiarezza, la facilità di utilizzo e l'immediata corrispondenza al complesso di disposizioni dettate dalla normativa eurounitaria di dettaglio e dalla regolazione (*i.e.* Regolamento (UE) 2177/2017 e Delibera ART n. 130/2019).

La revisione proposta è articolata in puntuali modifiche ai capitoli 4 e 7 del PIR e nell'elaborazione di un'appendice al capitolo 4, strutturata sotto forma di procedura operativa. Oltre alle modifiche effettuate a scopo di riordino, RFI ha ritenuto opportuno introdurre le novità di seguito rappresentate.

- i) anticipo da settembre ad agosto del termine per la presentazione delle richieste di accesso agli impianti/ai servizi, funzionale a disporre del tempo necessario all'espletamento di tutte le fasi del processo dettagliate nel testo del PIR;
- ii) comunicazione ad ART del rigetto di una richiesta a seguito dell'espletamento della procedura di coordinamento, indipendentemente dalla prossimità di saturazione dell'impianto e successiva comunicazione dell'eventuale accettazione da parte del Richiedente della proposta alternativa valida. Ciò al fine di consentire all'Autorità di disporre di un più completo set informativo in merito al processo di allocazione della capacità d'impianto.

Inoltre, al fine di razionalizzare l'offerta di capacità nei centri di manutenzione gestiti da RFI, si è proceduto ad effettuare una mappatura degli stessi volta a dare evidenza per ciascun impianto di specifiche caratteristiche d'interesse per le imprese quali ad esempio la lunghezza dei binari, il numero di fasci, superfici disponibili. I risultati di tale ricognizione sono confluiti nella modifica della descrizione degli impianti e dei moduli



- per la richiesta di accesso inseriti nel PIR, in modo tale da consentire alle IF di fornire un maggior grado di dettaglio delle proprie esigenze di utilizzo dei centri di manutenzione.
- 1.3) A completamento della presente proposta di impegni, infine, si intende introdurre l'articolazione degli orari di apertura dei centri di manutenzione in due macro-fasce giorno/notte, a loro volta suddivise in turni di utilizzo (ad oggi previsti dal quadro normativo regolatorio solo come strumento opzionale a cui ricorrere per risolvere casi di richieste confliggenti). In dettaglio, RFI propone che la fascia diurna si estenda dalle ore 8:00 alle ore 19:59 e la fascia notturna dalle ore 20:00 alle ore 7:59 e che ciascuna sia suddivisa in due turni di utilizzo di sei ore.
- Tale rimodulazione, oltre a costituire un fattore incentivante per una maggiore efficienza nella gestione e nell'utilizzo dei centri di manutenzione, è funzionale all'introduzione del principio secondo cui l'assegnazione di capacità d'impianto in Accordo Quadro non può tradursi, di fatto, in un diritto di utilizzo esclusivo dello stesso.
- Nello specifico, per effetto di tale principio, nei centri di manutenzione gestiti da RFI, in fase di allocazione di capacità quadro, ad un singolo Richiedente non potrà essere assegnata la totalità dei turni di utilizzo previsti per ciascuna fascia giorno/notte. Difatti, un turno di utilizzo per fascia costituirà la quota di riserva da garantire almeno ad un secondo Richiedente Accordo Quadro.
- Il suddetto principio configura, ad avviso di RFI, un miglioramento di carattere pro-concorrenziale rispetto al contesto attuale, dal momento che il vigente quadro normativo regolatorio -differentemente da quanto avviene per la rete- non prevede quote di riserva di capacità relativamente agli impianti di servizio.
- Con riferimento agli impianti, tuttavia, secondo la Scrivente, è necessario che la quota di riserva sia garantita in Accordo Quadro e non per i singoli orari di servizio, ciò al fine di soddisfare le richieste di capacità quadro di più di un Richiedente. Difatti, in considerazione delle modalità di fruizione degli impianti -turni di utilizzo della dura di sei ore da parte di una sola impresa per volta- se fosse obbligatorio riservare capacità per il processo di allocazione annuale si produrrebbe il poco desiderabile effetto di poter soddisfare in AQ un solo Richiedente lasciando agli altri la possibilità di competere per la capacità esclusivamente in orario e, dunque, privandoli *ab origine* dei benefici discendenti in termini di pianificazione dalla sottoscrizione di AQ.
- Giova evidenziare, inoltre, come la proposta in questione derivi dall'analisi dell'attuale livello di occupazione degli impianti di manutenzione gestiti da RFI ove è presente, nella quasi totalità dei casi, un'unica impresa. Conseguentemente, nell'auspicata ipotesi di



approvazione dei presenti impegni si produrrebbero immediati effetti di carattere pro-concorrenziale.

In caso di approvazione dei presenti impegni, il recepimento delle modifiche alla disciplina che ne derivano verrà effettuato in occasione del primo aggiornamento utile del PIR ovvero, qualora l'Autorità lo ritenga opportuno, anche mediante un aggiornamento straordinario. I riferimenti alle fasce temporali ed ai turni di utilizzo verranno inoltre inseriti anche nei paragrafi del PIR relativi alla descrizione degli impianti, oltre che nei moduli per la richiesta di accesso, in modo tale da rendere più efficace l'attività di compatibilizzazione da parte del GI in sede di coordinamento.

Vale a tal riguardo evidenziare come -ad avviso di RFI- il ricorso ad un aggiornamento straordinario del PIR non restringerebbe lo spazio riservato al processo partecipativo delle imprese previsto dall'iter di aggiornamento ordinario, in quanto lo stesso sarebbe garantito -per un'estensione temporale di pari durata- dalla fase di *market test*, a seguito della quale il GI disporrebbe di un ulteriore termine per procedere ad eventuale recepimento delle osservazioni pervenute dal mercato.

Si rappresenta, infine, che una volta consolidato, il sopra delineato assetto di regole, avrà, laddove necessario, effetto modificativo dei vigenti Accordi Quadro.

L'impegno proposto -ad avviso di RFI- rispetta i requisiti di ammissibilità previsti dal Regolamento relativo ai procedimenti sanzionatori ART in quanto, in particolare, produce effetti ulteriori rispetto al *mero adempimento dell'obbligo di cui si contesta la violazione* ed utili *all'efficace perseguitamento degli interessi tutelati* dalla normativa in questione.

2) I costi connessi al presente impegno rientrano nell'ambito di quelli ordinari di gestione di RFI.

3) Con riferimento alle tempistiche di attuazione, si rappresenta quanto segue:

- l'impegno di cui al punto 1.1) troverà applicazione a partire dall'accettazione da parte dell'IF e fino al termine del corrente Orario di Servizio;
- l'impegno di cui al punto 1.2) ha trovato implementazione in occasione della pubblicazione della prima bozza PIR 2027, effettuata il 30 giugno 2025);
- l'impegno di cui al punto 1.3) troverà implementazione successivamente all'auspicata approvazione della presente proposta da parte dell'Autorità mediante il recepimento nel



PIR, da effettuarsi -come sopra esplicitato- seguendo il processo ordinario o straordinario, secondo quanto vorrà disporre l'ART.

Laddove l'Autorità dovesse rinvenire l'esigenza di ulteriori chiarimenti in merito alla presente proposta di impegni si manifesta sin d'ora la piena disponibilità alla partecipazione ad un'eventuale audizione innanzi a codesti Uffici.

Cordiali saluti.

Raffaella Marciani